



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
N. COPERNICO**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**



Parte Nona

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (di seguito DDI)

La presente integrazione regola la modalità di fruizione delle lezioni in DDI ed è rivolta agli studenti, così come ai genitori, cui spetta il compito di vigilarne l'osservanza.

Si sottolinea che le lezioni in videoconferenza sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti: "La DDI rappresenta lo 'spostamento' in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza" (Linee guida DDI, Allegato A).

ART. 62

Gli studenti accedono ai servizi della piattaforma Google Suite for Education (Gmail, Classroom, Meet, ecc...) esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica cognome.nome@liceocopernico.brescia.it e con frequenza quotidiana, dal momento che tale servizio è a tutti gli effetti strumento di comunicazione tra docenti e studenti.

ART. 63

Il rispetto, la correttezza, l'attenzione e la partecipazione richiesti in classe, sono da considerarsi necessari anche durante le videolezioni.

ART. 64

La partecipazione alla videolezione deve avvenire in un ambiente adatto all'apprendimento, privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e con il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica.

ART. 65

Gli studenti si collegano con puntualità alle videolezioni.

ART. 66

All'inizio delle videolezioni, gli studenti attivano la webcam nella modalità che consenta al docente di vederli in primo piano e, quando richiesto, attivano anche il microfono.

ART. 67

Gli studenti non alterano, danneggiano o cancellano i documenti e i file condivisi dai docenti o dai compagni.

ART. 68

Gli studenti non divulgano a terzi le procedure, le e-mail ed i materiali usati o realizzati dai docenti per le videolezioni.

ART. 69

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è rigorosamente vietato agli studenti divulgare registrazioni, fotografie e screenshot relative alle persone che partecipano alle videolezioni, e/o diffondere contenuti osceni e offensivi.

ART. 70

Gli studenti mantengono un comportamento leale durante le prove per cui è previsto l'utilizzo di dispositivi digitali.

ART. 71

Gli studenti e le famiglie utilizzano la posta elettronica indicando sempre l'oggetto del messaggio e redigendo

un testo conciso e chiaro. Le e-mail non possono di norma essere inviate nei giorni festivi o in orari inopportuni.

ART. 72

Il colloquio con i docenti deve avvenire, da parte dei genitori, in un ambiente adeguato al rispetto della riservatezza.

ART. 73

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è rigorosamente vietato divulgare immagini e registrazioni vocali del colloquio digitale.

ART. 74

Come stabilito dal documento “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO” (delibera del Consiglio d’Istituto n°54/2018 in applicazione della legge 71/2017) sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate

come BULLISMO:

- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima;

come CYBERBULLISMO:

- flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line;
- sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

ART. 75

La violazione di quanto stabilito nella presente PARTE NONA è sanzionabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento di Istituto.



LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

aggiornato novembre 2020

www.liceocopernicobrescia.edu.it